
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDI-
NARIO
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 222 del 30 GEN. 2014

DIREZIONE COORDINAMENTO AMM.VO DEL TERRITORIO E AFFARI GENERALI

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Ottemperanza ordinanza del 12.12.2013 del Tribunale di Ragusa- autorizzazione, li-
quidazione e pagamento spese processuali all'Ordine dei Medici di Ragusa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL COORDINATORE
AMM.VO DEL TERRITORIO
Avv. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE
IL COORDINATORE
AMM.VO DEL TERRITORIO
Avv. Giovanni Tolomeo

Il 30 GEN. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della
L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della
L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante,
adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, vie-
ne pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,
dal 2 FEB. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione Coordinamento Amm.vo del territorio e Affari Generali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo, sezione distaccata di Catania, notificato in data 2.10.2012 l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Ragusa richiedeva l'annullamento della deliberazione n. 1018 del 22.6.2012 avente ad oggetto l'assegnazione dell'incarico di direttore di struttura complessa "coordinamento interdistrettuale delle attività dei consultori familiari territoriali" affidato al Dott. Salvatore Guastella, psicologo, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

VISTO l'oggetto del ricorso e vista la relazione avviata dal Direttore f.f. Amministrazione del Personale con nota prot. 4364/Pers. del 6.11.2012 e relativi allegati, nella quale venivano evidenziate le motivazioni del provvedimento contestato e il precedente avvio di procedura di annullamento in autotutela della deliberazione in oggetto, al tempo non ancora definita;

VISTA l'ordinanza resa dal TAR Catania all'udienza del 21.11.2012 che respingeva la domanda cautelare dell'Ordine ricorrente e la successiva sentenza n. 1485 del 22.5.2013 dello stesso TAR, che riteneva la carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo, ravvisando nella fattispecie la giurisdizione del Giudice Ordinario competente per territorio;

VISTA la comparsa in riassunzione innanzi il Tribunale di Ragusa (udienza 9.12.2013) notificata il 2.7.2013 a mezzo della quale l'Ordine dei Medici Chirurghi e odontoiatri della Provincia di Ragusa riproponeva le precedenti doglianze e richiedeva l'annullamento della deliberazione n. 1018 del 22.6.2012 avente ad oggetto l'assegnazione dell'incarico di direttore di struttura complessa "coordinamento interdistrettuale delle attività dei consultori familiari territoriali" affidato al Dott. Salvatore Guastella, psicologo, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

VISTA la relazione trasmessa con nota del 9.7.2013 prot. 2648 dal Direttore del Settore Personale, dalla quale risultava che la deliberazione oggetto di contestazione era già stata annullata in autotutela dall'Azienda;

VISTA la deliberazione n. 1468 del 19.7.2013 a mezzo della quale l'Azienda disponeva di costituirsi e resistere in giudizio, conferendo, all'uopo, apposito incarico all'Avv. Danilo Vallone;

VISTA l'ordinanza depositata il 12.12.2013 e notificata con la formula esecutiva il 31.12.2013 a mezzo della quale il Tribunale di Ragusa dichiarava la cessata materia del contendere, ma condannava l'ASP al pagamento delle spese processuali, tenuto conto della soccombenza virtuale in considerazione dell'avvenuto annullamento in autotutela della delibera in contestazione;

VISTA la nota fax dell'Avv. Giovanni Distefano, legale del ricorrente Ordine, che, su richiesta dell'Azienda, determina le somme da corrispondere in complessive Euro 2.599,10;

RITENUTA la correttezza del calcolo degli importi dovuti e considerato, pertanto, che occorre procedere celermente al pagamento delle somme dovute dall'Azienda al fine di evitare eventuali azioni giudiziali, con aggravio di spese per l'Azienda stessa;

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- Autorizzare la somma di Euro 2.599,10 a gravare sul conto di costo ²⁰²⁰²⁰¹⁰¹ ~~altri accantonamenti~~ ~~per rischi~~ n. 516010105 (fasc. 2993/411/2012) a titolo di spese giudiziali cui è stata condannata l'Azienda e di cui all'ordinanza depositata il 12.12.2013 dal Tribunale di Ragusa, resa nella controversia Ordine dei Medici contro ASP di Ragusa, sopra meglio descritta;
- Liquidare e pagare il suddetto importo, come da documenti allegati, mediante bonifico bancario in favore dell'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI RAGUSA.
- Disporre la immediata esecutività del presente provvedimento.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	19013		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		